



Alla C.A. della Dirigente
Scolastica
I.C. Cepagatti
Dott. Gigante Marina,
RSU
Albo sindacale
E, p.c. Al Direttore Ufficio IV,
Ambito Territoriale Chieti-
Pescara, Dott. Trippitelli
Pierangelo
SEDE

Oggetto: Timbrature personale ATA – pubblicazione nota Dirigente Scolastico prot. n. 5880/U del 20 maggio 2024

Gent.ma Dirigente,

Leggo come la sua nota sia centrata sull'avvicinarsi degli Assistenti Amministrativi e come i sostituti non abbiano ancora acquisito sufficienti competenze per poter adempiere alla elaborazione mensile come da CCNL delle timbrature del personale ATA. A ben guardare, però, l'attenzione non dovrebbe soffermarsi sulla "legittimità" di avvalersi dell'istituto della malattia, da una parte e, dall'altra, la necessità di acquisire nuove conoscenze per chi ha "scarsa esperienza" e si accinge a svolgere un nuovo compito. Ho ragionevole certezza che tutto il personale Amministrativo sia a tempo indeterminato che determinato giornalmente presta la sua attività garantendo il massimo sforzo di efficacia ed efficienza. Ritengo, invece, esserci una grave inadempienza in capo al Dirigente Scolastico in ragione delle prerogative che le sono proprie per le motivazioni di seguito precisate. Infatti, è necessario ricordare che la necessità di "fornire mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti" (CCNL 2006-2009, art. 54 c. 6), che per sua stessa ammissione è in "significativo ritardo" è fondamentale quando indispensabile per due ragioni:

- 1) La conoscenza delle ore a debito: *“il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo”* (CCNL 2006/2009 art. 54 c. 1). Come prescritto dal CCNL, quindi, vanno recuperati entro il mese successivo. Ora, come può il Dirigente Scolastico provvedere a predisporre il recupero se questa stessa istituzione scolastica mensilmente non è a conoscenza delle ore a debito? Una mancanza da parte del Dirigente Scolastico di tale monitoraggio e tale adempimento configura un danno erariale?
- 2) In relazione alle ore a credito: *“[...] le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite”* (CCNL 2006/2009 art. 54 c. 3). Ora, come può codesta istituzione scolastica conoscere il numero di ore già prestate dal personale in relazione al lavoro eccedente che come da contrattazione integrativa di secondo livello (sottoscritta in data 25 marzo 2024) è quantificato per gli Assistenti Amministrativi pari a 980,00 euro e per i Collaboratori Scolastici pari a 720,00 euro. E se ci fossero per i singoli dipendenti maggiori ore chi pagherebbe questo incremento non previsto dal Contratto Collettivo Integrativo?

Certo, anche se i punti di osservazione in riferimento alla produzione mensile delle timbrature del personale ATA sono profondamente diversi, che ella possa a breve voler rispondere a quanto chiesto. In attesa, cordialità.

Pescara, 21 maggio 2024

Luca Puglielli

Responsabile Cisl Scuola per la Provincia di Pescara